

Allegato sull'elaborazione dei dati ai fini dell'esecuzione del contratto Kroll Ontrack GmbH

Aggiornato a giugno 2016

Sommario

Preambolo

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizione
- Art. 3 Specificazione dell'oggetto dell'incarico
- Art. 4 Responsabilità e facoltà direttiva
- Art. 5 Osservazione degli obblighi legali vincolanti da parte del commissionario
- Art. 6 Misure tecnico-organizzative e loro controllo
- Art. 7 Comunicazione in caso di violazioni da parte del commissionario
- Art. 8 Cancellazione e restituzione di dati
- Art. 9 Subappaltatori
- Art. 10 Prestazioni accessorie invio
- Art. 11 Invio all'estero
- Art. 12 Disposizioni finali

Preambolo

Con l'accordo sui servizi, i contraenti stringono un rapporto di elaborazione dei dati ai fini dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 11 della legge federale tedesca sulla tutela dei dati personali (BDSG). Per concretizzare i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di elaborazione dei dati ai fini dell'esecuzione del contratto ai sensi delle disposizioni legali, le parti concordano di adottare la seguente regolamentazione integrativa:

Art. 1 Ambito di applicazione

L'accordo si applica a tutte le attività oggetto dell'accordo sui servizi, nell'ambito delle quali i collaboratori del commissionario o terzi incaricati dal commissionario in base al presente accordo entrano in contatto con dati di natura personale per cui il committente è responsabile ai sensi dell'art. 3 c. 7 BDSG.

Art. 2 Definizione

Il presente accordo si riferisce esclusivamente all'esecuzione del rilevamento tecnico, dell'elaborazione e dell'utilizzo dei dati di natura personale secondo un algoritmo predefinito dal committente (elaborazione dei dati ai fini dell'esecuzione del contratto). Il presente accordo non comporta una delega di funzioni a livello di contenuti.

Art. 3 Specificazione dell'oggetto dell'incarico

(1) L'oggetto e la durata dell'elaborazione dei dati ai fini dell'esecuzione del contratto (art. 11 c. 2 cpv. 2 n. 1 BDSG) nonché l'entità, la tipologia e lo scopo del rilevamento, dell'elaborazione e dell'utilizzo previsti dei dati (art. 11 c. 2 cpv. 2 n. 2 BDSG) sono specificati nell'accordo sui servizi.

(2) Il tipo di dati di natura personale è specificato concretamente nella descrizione del servizio.

(3) La cerchia di persone interessata dal trattamento dei dati di natura personale è specificata concretamente nella descrizione del servizio.

Art. 4 Responsabilità e facoltà direttiva

(1) Il committente è responsabile per il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, in particolare è responsabile per la regolarità della trasmissione dei dati al commissionario e dell'elaborazione dei dati (art. 3 c. 7 BDSG). Il committente può richiedere in qualsiasi momento la restituzione, la rettifica, la cancellazione e il blocco dei dati (art. 11 c. 2 cpv. 2 n. 4 e 10 BDSG). Qualora una persona interessata si rivolga direttamente al commissionario per la cancellazione o la rettifica dei suoi dati, il commissionario inoltrerà la richiesta immediatamente al committente.

(2) Il commissionario può rilevare, elaborare e utilizzare i dati esclusivamente nell'ambito delle istruzioni ricevute dal committente. Un'istruzione è una disposizione scritta del committente concernente il trattamento dei dati di natura personale da parte del commissionario. Le istruzioni sono definite inizialmente dall'accordo sui servizi e possono essere modificate, integrate o sostituite successivamente dal committente in forma scritta mediante singole istruzioni (art. 11 c. 2 cpv. 2 n. 9 BDSG).

(3) Il commissionario è tenuto a informare immediatamente il committente ai sensi dell'art. 11 c. 3 cpv. 2 BDSG, se secondo la sua opinione un'istruzione viola le norme in materia di tutela dei dati personali. Il commissionario ha il diritto di sospendere l'esecuzione dell'istruzione in questione fino alla conferma o alla modifica da parte del responsabile del committente.

(4) Le variazioni dell'oggetto dell'elaborazione con cambiamento delle procedure devono essere concordate e documentate. Il commissionario può fornire informazioni a terzi o alle persone interessate solo previa autorizzazione scritta da parte del committente. Il commissionario non può utilizzare i dati per scopi diversi e in particolare non è autorizzato a trasmetterli a terzi. Non vengono realizzati copie o duplicati all'insaputa del committente.

(5) Il committente gestisce l'elenco delle procedure ai sensi dell'art. 4g c. 2 cpv. 2 BDSG. Su richiesta del committente, il commissionario mette a disposizione le informazioni per l'iscrizione nell'elenco delle procedure.

(6) I dati sono memorizzati esclusivamente nel territorio della Repubblica Federale di Germania. Il trasferimento in uno Stato al di fuori della Repubblica Federale di Germania richiede l'autorizzazione preventiva da parte del committente. L'elaborazione e l'utilizzo dei dati per conto del committente avviene esclusivamente da parte dei collaboratori di Kroll Ontrack GmbH o delle aziende a essa direttamente o indirettamente collegate ai sensi dell'art. 15 legge tedesca sulle società per azioni (gruppo Kroll) all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). L'accesso ai dati da parte di collaboratori del gruppo Kroll al di fuori dello SEE è ammesso solo in presenza di una direttiva in materia di tutela dei dati personali a livello di gruppo secondo gli standard europei di tutela dei dati o di una dichiarazione d'impegno dell'impresa del gruppo in questione. Sono fatte salve le premesse particolari di cui all'art. 4b, 4c BDSG.

Art. 5 Osservazione degli obblighi legali vincolanti da parte del commissionario

(1) Oltre alle disposizioni contrattuali del presente accordo e dell'accordo sui servizi, il commissionario è soggetto ai seguenti obblighi legali ai sensi dell'art. 11 c. 4 BDSG.

(2) Il commissionario garantisce che i collaboratori incaricati dell'elaborazione dei dati del committente sono vincolati ai sensi dell'art. 5 BDSG (segretezza dei dati) e sono stati istruiti sulle disposizioni di tutela previste dalla legge federale tedesca sulla tutela dei dati personali. Ciò include anche l'avvertenza in merito al vincolo di istruzione e di scopo del rapporto di elaborazione dei dati ai fini dell'esecuzione del contratto.

(3) Il commissionario, a norma dell'art. 4f BDSG, ha nominato un responsabile della protezione dei dati che esercita la sua funzione in conformità agli artt. 4f e 4g BDSG. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati devono essere comunicati al committente ai fini della presa di contatto diretta.

(4) Il commissionario informa il committente immediatamente sui controlli e sulle misure delle autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 38 BDSG oppure se un'autorità di vigilanza indaga presso il commissionario ai sensi degli artt. 43, 44 BDSG.

Art. 6 Misure tecnico-organizzative e loro controllo

(1) Le parti concordano le misure di sicurezza tecniche e organizzative concrete specificate nell'allegato "Misure tecnico-organizzative" del presente accordo ai sensi dell'art. 11 c. 2 cpv. 2 n. 3 BDSG e dell'art. 9 BDSG. L'allegato è parte integrante del presente accordo.

(2) Le misure tecniche e organizzative sono soggette al progresso della tecnologia. In questo senso, il commissionario è autorizzato ad attuare misure alternative adeguate. A tale proposito deve essere assicurato sempre almeno il livello di sicurezza delle misure definite nell'allegato "Misure tecnico-organizzative". Tutte le variazioni rilevanti devono essere documentate.

(3) Su richiesta del committente, il commissionario fornisce le informazioni necessarie per il rispetto degli obblighi di controllo sull'incarico e rende disponibile la relativa documentazione. In base all'obbligo di controllo del committente ai sensi dell'art. 11 c. 2 cpv. 4 BDSG, prima dell'inizio dell'elaborazione dei dati e nel corso della durata dell'incarico il commissionario assicura che il committente possa verificare il rispetto delle misure tecniche e organizzative definite. A tale scopo, su richiesta il commissionario dimostra al committente l'attuazione delle misure tecniche e organizzative ai sensi dell'art. 9 BDSG. La dimostrazione dell'attuazione delle misure che non riguardano solo l'incarico concreto può avvenire anche con la presentazione di un'attestazione aggiornata, di relazioni da parte di organi indipendenti autorizzati (ad es. revisori dei conti, auditing, responsabile della protezione dei dati, reparto di protezione informatica, auditor della tutela dei dati) oppure mediante una certificazione appropriata rilasciata per la verifica della sicurezza informatica o della tutela dei dati (ad es. secondo la protezione fondamentale BSI).

(4) Il committente può sincerarsi in qualsiasi momento dell'adeguatezza delle misure per il rispetto dei requisiti tecnici e organizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei dati applicabili all'elaborazione dei

dati ai fini dell'esecuzione del contratto presso gli stabilimenti del commissionario nei consueti orari di lavoro senza arrecare disturbo allo svolgimento delle attività aziendali (art. 11 c. 2 cpv. 2 n. 7 BDSG).

Art. 7 Comunicazione in caso di violazioni da parte del commissionario

(1) Il commissionario informa il committente immediatamente in caso di problemi gravi nello svolgimento delle attività aziendali, sospette violazioni delle disposizioni contrattuali o legali in materia di tutela dei dati, violazioni di tali disposizioni o altre irregolarità nell'elaborazione dei dati del committente (art. 11 c. 2 cpv. 2 n. 8 BDSG).

(2) Il commissionario, di concerto con il committente, deve attuare misure appropriate per la protezione dei dati e la riduzione di possibili conseguenze negative per le persone interessate.

Art. 8 Cancellazione e restituzione di dati

(1) I supporti dati e i record affidati rimangono proprietà del committente.

(2) A conclusione delle prestazioni concordate contrattualmente o, precedentemente, su richiesta del committente ma al più tardi al termine dell'accordo sui servizi, il commissionario deve riconsegnare al committente tutti i documenti venuti in suo possesso, i risultati dell'elaborazione e dell'utilizzo nonché le basi di dati (così come le copie e le riproduzioni) in relazione al rapporto d'incarico oppure, con il consenso del committente, o distruggerli conformemente alle disposizioni in materia di tutela dei dati (art. 11 c. 2 cpv. 2 n. 10 BDSG). Lo stesso vale per il materiale dei test e il materiale di scarto. Su richiesta del committente, deve essere consegnato un verbale di cancellazione.

(3) Il commissionario può conservare la documentazione utile alla dimostrazione del trattamento dei dati regolare e conforme all'incarico oltre la fine del contratto in base al relativo termine di conservazione. In alternativa può consegnarla a suo scarico al committente alla fine del contratto.

Art. 9 Subappaltatori

(1) Il commissionario può conferire incarichi a subappaltatori solo con la preventiva approvazione scritta da parte del committente (art. 11 c. 2 cpv. 2 n. 6 BDSG) Non sono considerate prestazioni di subappaltatori ai sensi della presente regolamentazione i servizi richiesti dal commissionari presso terzi come prestazioni accessorie a supporto dell'esecuzione del contratto, ad esempio i servizi di telecomunicazione e di manutenzione. A tutela della sicurezza dei dati del committente, tuttavia, il commissionario è tenuto a stipulare adeguati accordi contrattuali conformi alla legge e attuare misure di controllo anche per le prestazioni accessorie affidate a terzi.

(2) Se il commissionario coinvolge subappaltatori, deve assicurarsi che gli accordi contrattuali con il subappaltatore siano formulati in modo tale che il livello di tutela dei dati corrisponda almeno all'accordo tra il committente e il commissionario e che siano rispettati gli obblighi legali e contrattuali.

(3) Nell'accordo con il subappaltatore, al committente devono essere accordati diritti di controllo e verifica corrispondenti al presente accordo. Inoltre, dietro richiesta scritta, il committente ha il diritto a ricevere dal commissionario informazioni in merito al contenuto del contratto e all'attuazione degli obblighi rilevanti per la tutela dei dati del subappaltatore.

Art. 10 Prestazioni accessorie

Gli artt. da 1 a 8 si applicano analogamente quando la verifica e la manutenzione di processi automatici o gli impianti di elaborazione dati sono affidati a terzi, senza poter escludere l'accesso a dati di natura personale (art. 11 c. 5 BDSG).

Art. 11 Controllo della protezione dei dati

Il commissionario si impegna a garantire al responsabile aziendale della protezione dei dati del committente in qualsiasi momento l'accesso nei consueti orari di lavoro per l'adempimento dei suoi obblighi di legge in relazione al presente incarico.

Art. 12 Disposizioni finali

(1) Modifiche e integrazioni del presente allegato e delle sue componenti, incluse eventuali garanzie del commissionario, richiedono l'accordo scritto e l'indicazione esplicita che si tratta di una modifica o di un'integrazione delle presenti condizioni. Questo vale anche per la rinuncia alla questa formalità.

(2) L'allegato "Misure tecnico-organizzative" è parte integrante del presente accordo.